



Ludovico Perna - Notaro in Roma

Repertorio n° 179199

Raccolta n° 22007

Verbale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di dicembre in Roma, via Capo due Rami n. 211 alle ore 17,50

2 dicembre 2025

Innanzi a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio ivi alla via Lungomare Paolo Toscanelli n. 34, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SI E' COSTITUITA

-1) l'Associazione "Escuelita Viva", con sede in Roma (RM), Via Capo due Rami n. 211, Codice Fiscale 96545710582, Partita Iva 16930561002, in persona di:

RONCI Giordana, nata a Genzano di Roma (RM), il 3 marzo 1977, domiciliata per la carica ove sopra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della detta Associazione.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della costituita che dichiara di essere cittadina italiana, e che in questo luogo, giorno mese anno ed ora si è riunita in prima convocazione l'Assemblea del predetto Ente per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche statutarie necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione APS - Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS;
2. Adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni;
3. Delibera sull'adozione della qualifica giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS);
4. Approvazione dell'invio della domanda di iscrizione al RUNTS;
5. Varie ed eventuali.

Su indicazione unanime dei presenti la costituita, a norma di statuto assume la presidenza della riunione ed io notaio vengo invitato ad assumere le funzioni di segretario redigendo il verbale della riunione medesima, al che, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:

Il Presidente constata e fa constatare:

- che è stato convocato a norma di statuto;
- che sono presenti come risulta dal foglio di presenze quattordici soci su diciassette, alcuni per delega come risulta dal foglio di presenza;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i consiglieri Paolo MAI e Silvia POLLÌ;
- che l'organo di controllo ad oggi non è stato ancora nominato;
- che il Presidente dell'assemblea, a norma di legge, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno sopra trascritto non avendo alcuno dei presenti fatto opposizione, illustrando agli intervenuti:

-sui vari punti all'ordine del giorno dei quali il presidente chiede la trattazione congiunta il presidente preliminarmente evidenzia:

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 1 bis Allegato A al D.P.R.. n. 642 del 1972.

Adempimenti eseguiti:

l'atto è stato Registrato e Trascritto con Modello Unico Informatico come segue:

-registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 3 dicembre 2025 n. 34349, serie 1T, esatte euro 200,00;

Allegati: Ricevuta di presentazione MUI.



Ludovico Perna - Notaro in Roma

- che in data 27 ottobre 2022 è stata costituita con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 21 novembre 2022 al n. 3737 serie 3, l'associazione Escuelita Viva;
- che in fase di iscrizione della detta associazione presso gli enti preposti per il Terzo Settore, veniva eccepita la mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa come esplicitato dal Runts nella comunicazione della dott.sa Violi Giulia del 23 ottobre 2025; a questo punto il Presidente evidenza che tenendo conto di quanto osservato dal Runts si è provveduto a stendere una nuova versione conforme alla normativa di settore; quindi propone di approvare il nuovo testo dello statuto contenente i requisiti richiesti per l'iscrizione; in particolare il Presidente evidenzia che il testo del nuovo statuto - nel quale viene posta in rilievo la natura di Ente del Terzo Settore (ETS) ed in particolare quella di Associazione di promozione sociale (ApS) - è stato già comunicato ai soci che non hanno fatto pervenire osservazioni a riguardo e pertanto invita l'assemblea a deliberare l'ordine del giorno .
L'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA DI

-approvare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione che in ragione di quanto sopra evidenziato assume la denominazione di:

"Escuelita Viva Associazione di Promozione Sociale" - in breve -
"Escuelita Viva A.p.S." composto di 27 articoli;

-dare mandato al Presidente affinché apporti al presente statuto eventuali modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione al RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

Si allegano al presente atto sub "A" il nuovo testo dello statuto dell'associazione e sub "B" il foglio di presenza.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,00

Le spese del presente atto cedono a carico dell'Associazione.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a norma di legge e da me notaio completato a mano, ho dato lettura omettendo quella di quanto allo stesso sopra allegato per dispensa avutane dalla comparente, alla comparente.

Dietro mia domanda la medesima lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e unitamente a me Notaio, lo sottoscrive come per legge.

Consta di due fogli di cui occupa pagine sei scritte tutte per intero ad eccezione dell'ultima scritta fin qui.

F.to RONCI Giordana

F.to Ludovico Perna Notaio

Allegato "A" al n. 179199 di Rep. e al n. 22007 di Racc.

**STATUTO DELL'
"Escuelita Viva APS"
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,
ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituito l'Ente denominato "Escuelita Viva Associazione di Promozione Sociale – in breve "Escuelita Viva A.p.S."
2. L'associazione è regolata dal D.Lgs n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso "il Codice".
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ApS" e dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S. anche la locuzione "Ente di Terzo Settore" o "ETS" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo.
5. L'Associazione adotta quali colori sociali

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Via Capo due Rami 211 nel Comune di Roma ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio dello Stato Italiano.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nello stesso Comune, senza modifica dello statuto, con delibera del Consiglio Direttivo.
3. La sede legale può essere trasferita in un'altra Regione o altro comune della stessa Regione soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative in tutta l'Unione Europea, nello United Kingdom, nello Stato di Israele.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

- 4.1. L'Associazione è costituita per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare l'attività dell'associazione è svolta in favore delle persone appartenenti alle fasce più deboli come ragazze madri anziani, portatori di handicap fisico o psichico, o comunque delle persone in situazioni di disagio socioeconomico al fine di favorirne l'inclusione anche attraverso la cultura e l'apprendimento.

L'Associazione, pertanto, ha come scopo l'elaborazione, la promozione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Tra le sue finalità principali: l'educazione emozionale, l'outdoor education, la pedagogia viva, la comunità educante.

Si ripropone inoltre di lavorare affinché l'impostazione della scuola italiana

si rinnovi alla luce dei bisogni del bambino del nostro tempo. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione intende divulgare in tutte le sedi una cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi promuovendo il principio dell'inclusione sociale, partendo dai bisogni presenti sul territorio in particolare attraverso l'educazione emozionale il sostegno alla genitorialità la costituzione di comunità educanti, la prevenzione primaria dell'abbandono scolastico il nido ad alto contatto seminari e attività formative per i singoli, gruppi e per Istituzioni; la creazione di eventi con il coinvolgimento delle realtà territoriali, con particolare attenzione alla crescita e all'educazione dei minori e delle giovani generazioni.

4.2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione si propone di sviluppare l'attività diretta alla formazione del personale docente e non nei seguenti ambiti:

I) Trasversali:

- a. Didattica e metodologie;
- b. Metodologie e attività laboratoriali;
- c. Innovazione didattica e didattica digitale;
- d. Didattica per competenze e competenze trasversali;
- e. Gli apprendimenti

II) SPECIFICI:

- | |
|--|
| <p>a. Educazione alla cultura economica;</p> <p>b. Orientamento e dispersione scolastica;</p> <p>c. Bisogni individuali e sociali dello studente;</p> <p>d. Problemi della valutazione individuale e di sistema;</p> <p>e. Alternanza scuola-lavoro;</p> <p>f. Inclusione scolastica e sociale;</p> <p>g. Dialogo interculturale e interreligioso;</p> <p>h. Gestione della classe e problematiche relazionali;</p> <p>i. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;</p> <p>j. Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>k. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;</p> <p>l. Cittadinanza attiva e legalità;</p> <p>m. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.</p> |
|--|

Le dette ultime attività sono realizzate nel rispetto e in coerenza con la Direttiva MIUR n. 170/2016 e con il Decreto Ministeriale n. 258 del 30 dicembre 2023, recante la Direttiva sui requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. 59/2017, nonché con le Linee di indirizzo triennali della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI) e la Direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata, nonché con eventuali successive modifiche, aggiornamenti o nuove disposizioni ministeriali e normative che regolino la formazione del personale scolastico.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4.3. ATTIVITA' CONNESSE. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117., tra cui a titolo non esaustivo:

- Promuovere progetti di educazione emozionale, anche continuativi nel tempo;
- Far riconoscere l'Educazione Emozionale e la Pedagogia Viva dalle Istituzioni Italiane;
- Fare attività di integrazione e sostegno a tutte le persone in particolare ai bambini, alle ragazze madri, famiglie monoparentali, anziani e disabili;
- Attività utili alla diffusione, all'approfondimento e alla realizzazione di una cultura a favore del bambino ed ogni iniziativa atta a sviluppare una coscienza di rispetto dell'essere umano di qualsiasi origine e cultura, sesso, età ed estrazione sociale
- produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale di studio e informativo di carattere pedagogico;
- Realizzare iniziative nel settore dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento

degli obiettivi statutari;

- Ideare, Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- organizzare manifestazioni culturali e religiose sia autonomamente che, eventualmente, in collaborazione con altre associazioni, organismi solidaristici e/o religiosi e/o altri enti del Terzo Settore già esistenti, senza fini di lucro.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

4.4 L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, si prefigge in particolare di promuovere, mantenere e favorire la giustizia sociale di combattere ogni forma di discriminazione per razza, sesso, confessione religiosa, età, condizione fisica e/o psichica e/o sensoriale, di combattere la povertà e ogni forma di disuguaglianza socio-economica, di lottare contro ogni forma di razzismo e antisemitismo e non inclusione delle fragilità.

4.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4.6. Unicamente per il perseguitamento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo residuale dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. In conformità alla normativa vigente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque

denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche prive di condanne passate in giudicato e di carichi pendenti, che avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente e i.

3. Possono essere associate le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni e siano cittadine italiane o di un qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, con piena legittimazione ed interesse ad agire quindi anche se con disabilità dalla nascita o sopravvenuta, che non abbiano condanne passate in giudicato per reati contro la persona o il patrimonio.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, sono registrati nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9.

5. Gli aspiranti associati debbono presentare domanda di adesione di persona in modo scritto su apposito modello dell'associazione, sottoscrivendo il documento di persona controfirmato da almeno 4 soci presentatori, oppure da remoto mezzo PEC personale su PEC associativa, firmando digitalmente il modello controfirmato da almeno 4 soci. In entrambi i casi gli aspiranti associati debbono corredare la domanda del documento di identità e CF in corso di validità, rilasciare dichiarazione scritta di conoscere e approvare punto per punto lo statuto e il regolamento esplicativo ove presente. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

6. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 30 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa annuale da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

7. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione con modalità elettronica tramite pec o mail ordinaria o posta raccomandata, debitamente comunicate dall'interessato in sede di richiesta di iscrizione sul modello associativo.

8. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione. E' obbligo dell'associato dare comunicazione repentina all'associazione in caso di mutamento parziale degli stessi, pena l'inappellabilità in caso di mancata conoscenza di deliberazioni ordinaria o straordinarie di un qualsiasi organo dell'associazione.

2. Tutti gli associati sono tenuti obbligatoriamente al pagamento di una

identica quota annuale, deliberata dal consiglio direttivo e da versarsi con le

modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo stesso. In carenza e fino a diversa delibera è ordinariamente fissata nel valore di **€ 15,00** e deve essere pagata in contanti entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diverse forme previste nel regolamento applicativo dello statuto quando deliberato. Il consiglio direttivo ha obbligo di rilasciare ricevuta, valida per i derivanti effetti di legge. Il mancato o parziale versamento della quota annuale comporta de facto l'immediata sospensione dallo status di socio e da ogni eventuale carica rivestita nell'associazione, in attesa del perfezionamento di un pagamento ritardato nei termini di cui a seguire e tale da ricostituire il pieno status di socio o della delibera di esclusione del consiglio direttivo per morosità, decorsi i termini per il sollecito di pagamento e assolvimento dello stesso.

E' obbligo del consiglio direttivo inviare ai soci morosi un sollecito di pagamento, entro il 15 aprile di ogni anno, mezzo mail, whatsapp, raccomandata o pec quando dichiarata nel modello di iscrizione. L'eventuale costo per l'utilizzo di posta raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, è a carico del socio in ritardo con i pagamenti qualora effettivamente provveda ad assolvere al versamento obbligatorio per la conferma dello status di socio. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni di calendario dal ricevimento del sollecito, nelle stesse forme previste per il pagamento della quota nei termini ordinari, termini decorsi i quali il consiglio direttivo ha obbligo di procedere a delibera di esclusione.

E' fatto specifico divieto di pagare la quota di altro socio in assenza di delega espressa corredata di documento di identità e firma olografa.

3. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno soltanto nei casi previsti dal precedente punto 2 e dal successivo art. 10.

4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

7. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e per gli anni precedenti e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per

recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo di metà più uno dei consiglieri direttivi presenti al consiglio, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale come regolata dal precedente art. 9;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, della carta dei servizi, nonché per gravi e comprovati motivi, tra i quali la maledicenza in ogni sede e modalità, rispetto alle attività promosse dall'Associazione per le sue finalità, con onere della prova a carico del consiglio direttivo;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo, come indicato nel regolamento applicativo dello statuto se deliberato.

L'esclusione si perfeziona soltanto se il Consiglio Direttivo notificare l'esclusione al destinatario con PEC su indirizzo PEC dello stesso oppure con posta raccomandata. Fa fede la prova di avvenuto invio e non di ricezione.

ART. 10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy nell'attuale Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo
- e. l'Organo incaricato della Revisione se nominato separatamente dall'Organo di Controllo;

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Componente dell'Organo di Controllo e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quinquennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo salvo almeno un componente eletto ab origine, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica.
4. Le cariche sono di norma gratuite. In caso di corresponsione di compensi individuali, da deliberarsi nelle forme e nei limiti del presente statuto, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, sarà applicato in analogia e sino a vigenza la disciplina sulle Onlus, pertanto i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.
5. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

ART. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a. Approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;
 - b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo;
 - d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi sempre nel rispetto della 117/2017;
 - g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;

- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento di tutte le quote associative alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo generale per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno il 40% degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota sociale.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro),

almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

5. Le Convocazioni e le Assemblee in ragione di specifiche urgenze locali o a carattere nazionale, possono essere convocate e celebrate attraverso strumenti informatizzati, di telecomunicazione audio e/o video, nelle forme e con le modalità da indicarsi in apposito regolamento applicativo dello statuto.

ART. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea

straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissidenti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ente, è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati e immediatamente prima dell'elezione periodica degli organi sociali o di quanto se ne necessiti.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo cooptato il primo dei soci non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti,

vanno indette elezioni suppletive per la sola posizione rimasta non coperta.

Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario o di Tesoriere possono essere cumulabili con quella di Vice Presidente.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri direttivi in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera PEC, mail con conferma di ricezione da parte del destinatario, raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma o quant'altro) meglio espresso nel regolamento applicativo dello statuto, da inviarsi agli amministratori almeno 3 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o in videocall su Sistema identificato nel regolamento applicativo dello statuto o scelto dal presidente in sede di convocazione, con caratteristiche tali da garantire privacy ed espressione del voto.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare individualmente, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente e/o il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti ivi compreso il Presidente.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente dell'Organo di Controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI, SEGRETARIO E TESORIERE.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- | |
|--|
| <p>a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;</p> <p>b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;</p> <p>c) delibera sull'esclusione dell'associato;</p> <p>d) propone all'Assemblea l'adozione o la modifica dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;</p> <p>e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;</p> <p>f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;</p> <p>g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;</p> <p>h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;</p> <p>i) deve predisporre il bilancio preventivo corredata dal programma di attività generale ed il bilancio di esercizio corredata di relazione di missione, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, a cui dovrà essere sottoposto per la dovuta approvazione; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa ;</p> <p>j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Terzo Settore o da altro dalla stessa indicato;</p> <p>k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;</p> <p>l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;</p> <p>m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli direttivi e/o di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e/o in quelli di iniziativa dell'associazione nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;</p> <p>n) ratifica la nomina a Presidente anche con rappresentanza legale, del Presidente dell'associazione, negli organi di amministrazioni di enti di terzo settore tra cui fondazioni, cooperative e quanti altri organismi siano previsti nel D.Lgs 117/2017 utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi e che persegua tutte o in parte tutte o parte le finalità di cui all'art. 4 del presente statuto;</p> <p>o) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;</p> <p>p) può nominare un direttore generale che coadiuvi presidente, segretario e tesoriere nella gestione operativa dell'ente, sia con contratto subordinato che diverso.</p> |
|--|

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e assicura il corretto rispetto degli

obblighi statutari degli associati; tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. .

ART. 19) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico ove esistente, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo e ove previsti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
- n) Può delegare poteri e compiti al direttore generale, quando nominato dal consiglio direttivo, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento applicativo dello statuto.

2. I poteri di cui al punto a) del presente articolo possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne

assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione

del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi obbligatori ed un massimo di due supplenti, in relazione alle decisioni assembleari prima del turno elettorale.

2. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.

3. Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore esterno allo stesso si applicano le norme del presente articolo relativamente alla organizzazione.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su specifica convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.

8. La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

9. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.

10. Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

11. I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi

sostenute, viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della elezione.

13. I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica cinque esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. I componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.
14. Ove rilevino le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione dovrà provvedere a nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 21) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;
 - contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
 - ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 22) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguitamento delle finalità

statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di Controllo, all'approvazione dell'Assemblea, corredata della relazione dell'attività svolta.

ART. 23) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali;
- f) il libro dei Volontari.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 di cui al "Il Codice" a enti del Terzo Settore operanti a tutela delle persone svantaggiate di cui all'art 4.4. del presente Statuto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25) PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE NATE DAI RAPPORTI NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO

Ciascun associato si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

Accordo programmatico di conciliazione:

Qualsiasi controversia in materia di interesse associativo dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà individuato dalla parte che intende agire. Il procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo.

Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

Accordo programmatico di arbitrato successivo:

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, la decisione sarà devoluta ad un arbitro, professionista esercente attività di legale in Italia, designato dal Presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in Assenza di provvedimento al riguardo, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da componenti del consiglio direttivo e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 27) ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del Terzo settore dell'Associazione.

F.to RONCI Giordana

F.to Ludovico Perna Notaio

Allegato "B" d. n. 173199/2007

Registro Presenze Assemblea Soci del 21/02/2007

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Firma	Ora Ingresso	Ora Uscita
1	SILVIA POLLINI	delegataria	Giovanna Lanza		
2	PAOLO MAI	Vice Presidente	Pao Mai		
3	GIORGIO LONCI	Presidente	Giovanna Lanza		
4	CRISTIANA COTTA		Christina Cotta		
5	LEONARDO AMBROZI		Leonardo Ambrozzi		
6	RINA CAVIVI		Rina Cavivi (per delega)		
7	CORRADO TOLI		Corrado Toli (per delega)		
8	ROBERTA THIOLANI		Roberta Thiolani (per delega)		
9	CAMILLA CLEMENTI		Camilla Clementi (per delega)		
10	ALICE BOTTI		Alice Botti (per delega)		
11	GIVIA RICCI		Givia Ricci (per delega)		
12	ANDREA SPARNO		Andrea Sparno		
13	CIANNARELLA VALENTE		Ciannarella Valente (per delega)		
14	DERISA GHERGEX		Derisa Ghergex		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					


Firma Presidente

Giovanna Lanza

Firma Segretario

Pao Mai

Giovanna Lanza



“Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo
(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010)

Certifico io sottoscritto, Ludovico Perna notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, con lo studio al Lungomare Paolo Toscanelli n. 34, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del medesimo, è conforme all'atto formato su supporto analogico e da me notaio conservato al numero n. 22007 di raccolta. Imposta di bollo assolta in modo Virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante MUI.

Roma li 10 dicembre 2025



Ricevuta del: 03/12/2025 ora: 11:49:43

Utc: 1764758972548450

Utc_string: 2025-12-03T11:49:32.548450+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 03/12/2025

Ora invio: 11:49:32

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 179199

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 233029735

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: PRNLVC63T04F839W

Ufficio delle entrate competente:

TJN - Ufficio Territoriale di ROMA 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: PRNLVC63T04F839W

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 179199/22007 (del codice fiscale: PRNLVC63T04F839W)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 34349 del 03/12/2025

TJN Ufficio Territoriale di ROMA 1 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro